

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO DENOMINATO "BLUE BUSINESS GUARD"

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA.

**STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO.
ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146**

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al Prodotto sono fornite in altri documenti (DIP aggiuntivo, condizioni e scheda e/o certificato di Polizza). Modifiche al Prodotto (ad esempio ulteriori coperture) non previste in detti documenti possono essere concordate con la Compagnia.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza "claims made" a copertura delle perdite patrimoniali conseguenti a richieste di risarcimento, formulate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione o di osservazione (ove applicabile), in relazione ad atti illeciti commessi dall'assicurato nell'ambito della carica ricoperta.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi richiesta di risarcimento cagionata da un atto illecito dell'assicurato
- ✓ Perdite patrimoniali della società derivanti o conseguenti a qualsiasi richiesta di risarcimento cagionata da un atto illecito dell'assicurato
- ✓ Costi di indagine
- ✓ Spese per il ripristino della reputazione
- ✓ Perdite patrimoniali subite dal coniuge, dal convivente, dal legale rappresentante o dall'erede dell'assicurato, derivanti o conseguenti a qualsiasi richiesta di risarcimento cagionata da un atto illecito dell'assicurato
- ✓ Perdite patrimoniali conseguenti ad un atto illecito commesso dal rappresentante in società partecipate nello svolgimento del proprio incarico nell'ambito della società partecipata

La copertura è estesa:

- ✓ A qualsiasi società costituita dal contraente o della quale il contraente acquisisce direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile successivamente alla data di decorrenza del contratto
- ✓ Alle richieste di risarcimento relative ad errori nella gestione dei rapporti di lavoro
- ✓ Ai costi di difesa di emergenza
- ✓ Ai costi sostenuti in relazione a procedimenti di estradizione
- ✓ Alla responsabilità per illegittima costituzione societaria

(coperture principali)



Che cosa non è assicurato?

La copertura non opera quando le richieste di risarcimento siano riconducibili:

- ✗ Al conseguimento da parte dell'assicurato di un profitto o di un vantaggio cui non ha diritto
- ✗ Alla violazione dolosa di disposizione legislative
- ✗ A fatti o circostanze precedenti alla decorrenza del presente contratto dalle quali l'assicurato avrebbe potuto prevedere l'insorgere di una richiesta di risarcimento
- ✗ A danni a persone e/o a cose
- ✗ A responsabilità amministrativo/contabile

Sono escluse le perdite patrimoniali:

- ✗ Non risarcibili in base ad embargo e/o altre sanzioni
- ✗ Derivanti da Responsabilità Civile Professionale

(esclusioni principali)



Ci sono limiti di copertura?

- ! Massimale aggregato per tutte le richieste di risarcimento formulate per la prima volta durante la copertura e per i costi di difesa
- ! Franchigia assoluta, applicata una sola volta per tutte le richieste di risarcimento relative ad un unico atto illecito relativo al rapporto di lavoro e applicabile per i costi di difesa in base a quanto previsto dall'art. 1917 del codice civile
- ! Richieste di risarcimento avanzate prima e/o dopo il periodo di copertura o di osservazione (ove applicabile) e/o per atti illeciti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto)



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale nel territorio indicato nella scheda di polizza.



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritieri, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritieri, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile
- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
- in caso di situazioni di crisi o di situazioni di crisi legate al prospetto, darne immediatamente avviso all'assicuratore
- in caso di richiesta di risarcimento, informare tempestivamente la Compagnia o l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
- in caso di richiesta di risarcimento, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto
- in caso di richiesta di risarcimento, contestarla e predisporre le proprie difese
- comunicare le circostanze che potrebbero dare adito a richieste di risarcimento
- non fare ammissione o assumersi la responsabilità, stipulare accordi transattivi o prestare acquiescenza a sentenze o pagare somme senza il preventivo consenso dell'assicuratore.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato nelle periodicità indicate nel contratto all'assicuratore o all'intermediario da questi incaricato. Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. Se alle scadenze convenute i premi successivi non sono stati versati, l'assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo la scadenza, La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.



Come posso disdire la polizza?

In mancanza di disdetta con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la polizza è prorogata per un ulteriore anno e così successivamente.

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: "Blue Business Guard"

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: 1° dicembre 2021

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra, 17 cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AES), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AES. AES, società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio che dia conto del predetta fusione per incorporazione.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AES): i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2019 - 30 novembre 2020:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 1.735,5 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 1.688,3 milioni
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 567,6 milioni;
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.261,4 milioni;
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 1.668,2 milioni (per MCR) e € 2.072,2 milioni (per SCR);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 293,9% (fondi ammissibili verso MCR) o 164,3% (fondi ammissibili verso SCR); la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link "<https://www.aig.lu/en/about-aig>".

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (2018 Group Solvency and Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Il presente contratto costituisce un'assicurazione "*claims made*".

Responsabilità civile personale	Perdite Patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Atto illecito dell'Assicurato e presentata, per la prima volta, durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile), escluso il caso in cui l'Assicurato sia indennizzabile o sia stato indennizzato dalla Società in virtù di un obbligo di legge o di contratto.
Rimborso alla Società	Perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Atto illecito dell'Assicurato e presentata per la prima volta durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile) ma solo nella misura in cui la Società abbia tenuto indenne l'Assicurato.
Costi di indagine	Costi di indagine sostenuti dall'Assicurato in seguito a un'Indagine iniziata per la prima volta durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile).
Spese per il ripristino della reputazione	Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento rientrante in una delle ipotesi che precedono.
Coniugi, Conviventi, Legale rappresentante ed Eredi	Perdite patrimoniali subite dal coniuge, convivente, legale rappresentante o erede dell'Assicurato, derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Atto illecito dell'Assicurato e presentata per la prima volta durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile).
Rappresentanza in Società partecipate	Perdite patrimoniali conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e relativa ad un Atto illecito commesso dal Rappresentante in Società partecipate nello svolgimento del proprio incarico nell'ambito della Società partecipata.
Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate	<p>La definizione di Società controllata è estesa a qualsiasi società costituita dal Contraente o della quale il Contraente acquisisce direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. successivamente alla data di decorrenza della Polizza, a condizione che la stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli; ovvero (b) Non sia quotata in alcuna borsa valori; ovvero (c) Non abbia patrimonio netto negativo; ovvero (d) Non sia in liquidazione; ovvero (e) Non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni. <p>Una Società cesserà di essere considerata Società controllata ai sensi della presente Polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni sopra indicate.</p>
Periodo di osservazione a favore degli Amministratori, Sindaci, Dirigenti o altri organi aziendali cessati	Nel caso in cui alla scadenza del Periodo di assicurazione la Polizza non dovesse essere rinnovata o sostituita con analoga copertura prestata da altro assicuratore, qualsiasi Amministratore e Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale che, antecedentemente alla scadenza del Periodo di assicurazione, cessa di prestare la propria attività a favore della Società per ragioni diverse dalla revoca o licenziamento per giusta causa, avrà automaticamente diritto ad un periodo di osservazione gratuito della durata di 5 anni, decorrente dalla

	<p>data di mancato rinnovo, per le Richieste di risarcimento relative all'attività prestata.</p>
Richieste di risarcimento relative ad errori nella gestione dei rapporti di lavoro	<p>Perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Errore nella gestione dei rapporti di lavoro dell'Assicurato e presentata, per la prima volta, durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile).</p>
Costi di difesa di emergenza	<p>Costi di difesa sostenuti dall'Assicurato senza la preventiva approvazione dell'Assicuratore in relazione ad una Richiesta di risarcimento allorquando, a causa di un'emergenza, non sia ragionevolmente possibile per l'Assicurato ottenere la previa autorizzazione scritta dall'Assicuratore.</p>
Costi sostenuti in relazione a procedimenti di estradizione	<p>Costi di difesa nell'ambito di procedimenti di estradizione</p> <p>(a) L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato di quanto quest'ultimo sia tenuto a pagare ad un legale qualificato per costi, spese e onorari (fatta eccezione per la remunerazione di qualsiasi Assicurato) sostenuti con la previa autorizzazione scritta dell'Assicuratore, da parte o per conto dell'Assicurato che agisce in tale veste, per contestare, resistere a, e/o difendersi da procedimenti di estradizione promossi nei confronti dell'Assicurato a seguito di uno dei seguenti eventi:</p> <p>(i) Ricevimento, da parte dell'Assicurato di una comunicazione scritta ufficiale, trasmessa dalle autorità statali competenti, che lo informi di una richiesta di estradizione avanzata nei suoi confronti; oppure,</p> <p>(ii) L'esecuzione di un mandato di arresto nei confronti di tale Assicurato.</p> <p>(b) I procedimenti di estradizione includono, a titolo esemplificativo e non limitativo, qualsiasi ricorso inerente ai provvedimenti di estradizione, qualsiasi procedimento giurisdizionale nell'ambito del quale si contesti l'ambito territoriale rilevante ai fini della legge sull'estradizione, la contestazione o il ricorso relativi a qualsiasi decisione di estradizione adottata dalle autorità statali competenti, inclusa l'individuazione della cittadinanza rilevante in relazione ai procedimenti di estradizione, oppure le domande depositate presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo o tribunale analogo in relazione a procedimenti di estradizione.</p> <p>Costi per Procedimenti di Estradizione</p> <p>Previo consenso scritto dell'Assicuratore, quest'ultimo corrisponderà alla Contraente la copertura dei Costi per Procedimenti di Estradizione.</p> <p>Per Costi per Procedimenti di Estradizione si intendono:</p> <p>Costi, spese e onorari di qualsiasi:</p> <p>(A) consulente fiscale qualificato</p> <p>(B) consulenti di pubbliche relazioni</p> <p>delle cui prestazioni professionali l'Assicurato si avvalga direttamente in relazione a procedimenti di estradizione promossi nei suoi confronti.</p>
Responsabilità per illegittima costituzione societaria	<p>Perdite patrimoniali derivanti da una Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti del Fondatore di Società durante il Periodo di assicurazione e comunicata per iscritto all'Assicuratore in conformità alle condizioni della presente Polizza per qualsiasi Atto illecito commesso da tale Fondatore di Società nel corso della costituzione, ovvero avente per effetto l'illegittima costituzione della Contraente, di una Società controllata o di qualsiasi entità giuridica che sarebbe diventata una Società controllata se tale Atto illecito non fosse stato commesso.</p> <p>Per Fondatore di società si intende qualsiasi persona fisica diversa da:</p>

	(i) un consulente esterno; o (ii) altri soggetti la cui attività abituale consista nella costituzione di Società, che (a) abbia agito o agisca per conto della Società al fine di costituire la Contraente, una Società controllata oppure un’entità giuridica che, nell’intenzione della Società, doveva o deve diventare una Società controllata, e (b) sia stato o sia un Assicurato nel momento in cui ha compiuto le attività relative alla costituzione della Contraente o di una Società controllata, oppure (c) in caso di illegittima costituzione societaria, sarebbe diventata un Assicurato se la costituzione della Società non fosse stata illegittima.
--	--

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Periodo di osservazione	Nel caso in cui alla scadenza del Periodo di assicurazione l’Assicuratore o il Contraente dovessero decidere di non rinnovare la Polizza, il Contraente avrà diritto ad un periodo di Periodo di osservazione a condizione che (i) non si sia verificata una Modifica rilevante; o (ii) il Contraente non abbia rinnovato o sostituito la presente Polizza con un’altra Polizza che garantisce un’analogia copertura assicurativa. Per fruire del Periodo di osservazione, il Contraente deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 15 giorni dalla data di scadenza della Polizza, e deve versare l’eventuale premio addizionale entro 30 giorni dalla data di scadenza.
--------------------------------	---



Che cosa non è assicurato?

Condotta	Conseguimento da parte di un Assicurato di qualsiasi profitto o vantaggio a cui lo stesso non ha legalmente diritto, azioni, errori, omissioni dolose o violazioni dolose di disposizioni legislative da parte di un Assicurato. L’esclusione opererà esclusivamente nel caso in cui quanto sopra indicato sia confermato mediante sentenza passata in giudicato, arbitrato od altro provvedimento definitivo, od in seguito ad ammissione da parte dell’Assicurato.
Fatti noti, Circostanze e precedenti Richieste di risarcimento	qualsiasi fatto o circostanza reale o presunta da cui, antecedentemente alla data di continuità della Polizza, un Assicurato avrebbe potuto prevedere che sarebbe derivata una Richiesta di risarcimento, qualsiasi controversia pendente o Richiesta di risarcimento ricevuta antecedentemente alla data di decorrenza della presente Polizza o che sia conseguenza diretta o indiretta o abbia ad oggetto i medesimi fatti delle stesse.
Danno a persone e/o cose	Infortuni, malattia, sofferenza psicologica, danni, perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale, ivi incluso l’ambiente, dovuto a qualsiasi causa, ivi compresa la sua perdita d’uso (eccezion fatta per i costi di difesa relativi ad una richiesta di risarcimento derivante dalla dispersione di sostanze inquinanti con un sottolimite pari al 20% del Massimale di Polizza e con un massimo di €500.000,00).
Responsabilità amministrativo-contabile	Responsabilità amministrativa ed amministrativo-contabile dell’Assicurato.

Sanzioni	Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza
-----------------	---

	della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.
--	---

R.C. Professionale	Perdite patrimoniali derivanti dall'esercizio, da parte della Società, da parte di Società controllate e partecipate o degli Assicurati, di specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività del Contraente.
---------------------------	--

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute.

Ci sono limiti di copertura?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

L'assicurazione prevede i limiti di indennizzo e le franchigie come indicate nel Certificato

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.

Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata o PEC al seguente indirizzo:</p> <p>Blue Underwriting Agency srl via San Vittore, 40 20123 Milano Italia PEC blueunderwriting@legalmail.it</p> <p>- informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.</p>
	<p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p> <p>Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p> <p>La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p>

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.
Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato.</p> <p>L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte.</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C.</p> <p>Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.</p>
Rimborso	Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.
Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>L'assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Polizza.</p> <p>In mancanza di disdetta da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 gg. prima della scadenza, ed in assenza di sinistri e/o fatti o circostanze comunicate all'Assicuratore che possano generare una Richiesta di risarcimento, la Polizza, di durata non inferiore ad un anno, è rinnovata automaticamente per 12 mesi pari a 365 giorni o 366 giorni in caso di anno bisestile e così successivamente.</p>
Sospensione	Non sono previste ipotesi di sospensione della polizza.
Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.

Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato
	A chi è rivolto questo prodotto?
	Il prodotto è rivolto ai soggetti che intendono assicurare la responsabilità di Amministratori, Sindaci, Dirigenti o altri organi aziendali di società non quotate.
	Quali costi devo sostenere?
	Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 19,9%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.
COME PRESENTARE RECLAMI?	
All'impresa assicuratrice	<p>È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i seguenti indirizzi:</p> <p>AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com</p> <p>Sarà cura della Compagnia riscontrare il reclamante informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. Inoltre, la Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com .</p>
All'IVASS	<p>Possono essere inviati all'IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari.</p> <p>Possono inoltre essere inoltrati all'IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della</p>

	<p>quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all'Assicuratore affinché possano essere sottoposti all'IVASS.</p> <p>Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente.</p> <p>Di seguito i recapiti dell'IVASS:</p> <p>Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) Via del Quirinale, 21 00187 Roma fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html.</p> <p>Il nuovo reclamo dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore all'intermediario assicurativo o all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli stessi; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. <p>In mancanza delle predette informazioni, l'IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante.</p>
Al Commissariat aux assurances (CAA)	<p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances</i> (CAA), autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta.</p> <p>I riferimenti della CAA sono i seguenti:</p> <p>The Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu</p> <p>Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet: http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges.</p> <p>Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.</p>

	PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Arbitrato	Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all'esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/ . Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. <i>HOME INSURANCE</i>), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u>	



Informativa sulla Privacy di AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia

Come utilizziamo i Dati Personalni

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I “**Dati Personalni**” identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite Dati Personalni riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l’interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personalni con noi.

Le tipologie di Dati Personalni che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con Voi, i Dati Personalni raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personalni da Voi forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personalni possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
- Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le condizioni di assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
- Assistenza e consulenza su questioni mediche e di viaggio
- Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
- Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
- Accertamento e difesa di diritti legali
- Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
- Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
- Marketing, ricerca e analisi di mercato

Condivisione dei Dati Personalni - Per le finalità di cui sopra i Dati Personalni possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).

I Dati Personalni saranno condivise con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personalni (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inserite in registri di richieste di indennizzo e condivise con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri per l’indennizzo dei lavoratori. Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personalni possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferite a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personalni possono essere trasferite a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i Vostri Dati Personalni siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Sicurezza dei Dati Personalni - Per mantenere i Vostri Dati Personalni protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personalni a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personalni per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.

I vostri diritti - Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati Personalni. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personalni, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un’altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personalni, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (vedere al prossimo paragrafo).

Informativa sulla Privacy- Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulgiamo i Vostri Dati Personalni sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all’indirizzo: <https://www.aig.co.it/informativa-privacy>.

In alternativa, potete richiedere una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, Piazza Vetra 17, 20123, Milano o tramite e-mail all’indirizzo: responsabiledellaprotezionedeidati.it@aig.com.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Piazza Vetra, 17 – 20123 MILANO

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Business Guard

***Polizza di responsabilità civile per Amministratori, Sindaci,
Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate***



Polizza di responsabilità civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate

Frontespizio

Intermediario:

Numero di Polizza:

PUNTO				
1. Contraente e Codice Fiscale/P.IVA				
2. Indirizzo del Contraente				
3. Periodo di assicurazione	Dalle ore 24:00 del		Alle ore 24:00 del	
4. Massimale	Massimale aggregato per Periodo di assicurazione per tutte le <i>Perdite patrimoniali</i> di tutti gli Assicurati: €			
	I seguenti sotto limiti sono parte del, e non in aggiunta al, Massimale aggregato sopra indicato: a) Sotto limite aggregato per Spese per il ripristino della reputazione : 15% del massimale con il massimo di € 250.000,00 b) Sotto limite aggregato per Costi sostenuti in relazione a procedimenti di estradizione : € 20.000,00 c) Sotto limite aggregato per Costi di difesa per Inquinamento: 20% del Massimale di Polizza e con un massimo di € 500.000,00			
5. Estensione territoriale				
6. Franchigia				
7. Periodo di osservazione	Come indicato nella sezione Allegati			
8. Premio netto				
9. Imposte				
10. Premio lordo				
11. Assicuratore	AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia Piazza Vetra, 17 20123 - Milano Fax: +39 02 36 90 222			
12. Indirizzo a cui comunicare le Richieste di risarcimento e le circostanze	Blue Underwriting Agency srl via San Vittore, 40 20123 Milano Italia PEC blueunderwriting@legalmail.it			
13. Data di continuità				



***Polizza di responsabilità civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri
organi aziendali di società non quotate***

14. Codice Identificativo Gara (CIG)	
---	--

La presente *Polizza* è emessa in Milano, il
/xx

L'ASSICURATORE
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

IL CONTRAENTE

Fanno parte integrante n. XX pagine compresa la copertina di *Polizza*.

=====
Il versamento di € è stato effettuato a mie mani il.....in.....

Polizza di responsabilità civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l'attenzione del *Contraente* alle clausole indicate in **grassetto**, nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del *Contraente* e/o dell'*Assicurato*.

Di comune accordo tra le parti, sulla base delle condizioni previste dalla *Polizza* e in considerazione delle informazioni contenute nel *Questionario per la valutazione del rischio* che è da considerarsi parte integrante della *Polizza*, l'*Assicuratore* ed il *Contraente* concordano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

- | | |
|---|--|
| A: Responsabilità civile personale | L' <i>Assicuratore</i> pagherà al terzo danneggiato per conto dell' <i>Assicurato</i> le <i>Perdite Patrimoniali</i> derivanti o conseguenti a qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> cagionata da un <i>Atto illecito</i> dell' <i>Assicurato</i> e presentata, per la prima volta durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile), escluso il caso in cui l'<i>Assicurato</i> sia indennizzabile o sia stato indennizzato dalla <i>Società</i> in virtù di un obbligo di legge o di contratto. |
| B: Rimborso alla <i>Società</i> | L' <i>Assicuratore</i> si obbliga a tenere indenne la <i>Società</i> per le <i>Perdite patrimoniali</i> derivanti o conseguenti a qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> cagionata da un <i>Atto illecito</i> dell' <i>Assicurato</i> e presentata per la prima volta durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile) ma solo nella misura in cui la <i>Società</i> abbia tenuto indenne l'<i>Assicurato</i>. |
| C: <i>Costi di indagine</i> | L' <i>Assicuratore</i> pagherà i <i>Costi di indagine</i> sostenuti dall' <i>Assicurato</i> in seguito a un' <i>Indagine</i> iniziata per la prima volta durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile). |
| D: <i>Spese per il ripristino della reputazione</i> | L' <i>Assicuratore</i> pagherà inoltre le <i>Spese per il ripristino della reputazione</i> sostenute dall' <i>Assicurato</i> in conseguenza di una <i>Richiesta di risarcimento</i> rientrante nelle lettere A, B e C che precedono. |
| E: Coniugi, Conviventi, Legale rappresentante ed Eredi | L' <i>Assicuratore</i> pagherà le <i>Perdite patrimoniali</i> subite dal coniuge, convivente, legale rappresentante o erede dell' <i>Assicurato</i> , derivanti o conseguenti a qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> cagionata da un <i>Atto illecito</i> dell' <i>Assicurato</i> e presentata per la prima volta durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile).
La presente estensione non opera per la responsabilità propria, del coniuge o persona convivente dell'<i>Assicurato</i>, nei confronti dei terzi. |
| F: Rappresentanza in <i>Società</i> partecipate | L' <i>Assicuratore</i> pagherà al terzo danneggiato, per conto di qualsiasi <i>Rappresentante in Società partecipate</i> , le <i>Perdite patrimoniali</i> conseguenti a qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> presentata per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e relativa ad un <i>Atto illecito</i> commesso dal <i>Rappresentante in Società partecipate</i> nello svolgimento del proprio incarico nell'ambito della <i>Società partecipata</i> . |

Polizza di responsabilità civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate

Articolo 2 – Definizioni: il significato dei termini in corsivo

1. Amministratore, Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale Persona fisica che è stata, è o sarà *Amministratore, Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale* della *Società* nominato ai sensi di legge od in virtù dello statuto, atto costitutivo od analoghi atti societari (compresi i soggetti indicati negli articoli 2380 bis e s.s. del c.c., 2409 octies e s.s. del c.c., 2409 sexiesdecies e s.s. del c.c., e le figure equivalenti in qualunque altro ordinamento giuridico).

2. Assicurato Qualsiasi:

- (a) *Amministratore, Sindaco, Dirigente*;
- (b) *Dipendente*, ma esclusivamente nel caso in cui:
 - (i) sia co-imputato con un *Amministratore, Sindaco, Dirigente*; o,
 - (ii) la *Richiesta di risarcimento* riguarda un *Atto illecito* commesso nell'ambito di funzioni manageriali o di supervisione; o,
 - (iii) sia coinvolto in un procedimento giudiziario volto ad accertare la sua responsabilità in qualità di *amministratore* di fatto;
 - (iv) sia stato designato quale Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - (v) sia stato designato quale responsabile della privacy ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni”;
 - (vi) sia stato designato quale responsabile della redazione dei documenti contabili ai sensi della legge 262/2005 e successive modifiche e/o integrazioni
- (c) Coniuge, convivente, rappresentante legale o erede dei soggetti indicati alle lettere (a), e (b) relativamente alla lettera E dell'oggetto dell'assicurazione;
- (d) *Rappresentante in Società partecipate*
- (e) Qualunque membro dell'Organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni
- (f) Qualunque *amministratore* di fatto, intendendosi con tale termine qualsiasi persona fisica che, seppur in mancanza di un'investitura formale, svolga per una qualsiasi delle *Società*, attività di natura gestoria riservata per legge agli amministratori di diritto. Per *amministratore* di fatto si intende anche qualunque “shadow director”, come definito in base alla sezione 741 del Companies Act britannico del 1985 o altre leggi analoghe in altri paesi.

L'espressione **Assicurato non include i revisori, i curatori fallimentari, i liquidatori giudiziari o volontari, amministratori giudiziari, amministratori fiduciari, creditori ipotecari e chiunque altro non sia dipendente dalla Società**.

3. Assicuratore AIG Europe S.A.

Polizza di responsabilità civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate

4. Atto illecito

Qualsiasi:

- (a) Reale o presunta violazione di doveri, negligenza, errore, omissione o dichiarazione falsa o fuorviante, Errore nella gestione dei rapporti di lavoro commessi da un *Assicurato* nell'esercizio delle proprie funzioni;
- (b) Qualsiasi altra pretesa avanzata nei confronti di un *Assicurato* esclusivamente in funzione della posizione ricoperta.

In deroga al disposto dell'art. 1900 del codice civile italiano la copertura opera anche per colpa grave.

5. Blue Underwriting Agency Srl

Agenzia di sottoscrizione assicurativa in nome e per conto di AIG Europe S.A. con sede in Milano, via San Vittore, 40, iscritta nella Sezione A del Registro Unico Intermediari IVASS al n. A000431257.

6. Contraente

L'entità giuridica indicata al punto 1 del Frontespizio di *Polizza*

7. Costi di difesa

Qualsiasi onorario e/o spesa necessaria sostenuta con il consenso scritto dell'*Assicuratore* per le indagini, la difesa, accordo o appello nei confronti di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* presentata nei confronti di un *Assicurato*.

I *costi di difesa* sono prestati sulla base del disposto dell'articolo 1917, comma 3, del codice civile italiano e sono pari ad una somma non superiore al 25% del massimale indicato al punto 4 del Frontespizio.

Qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta con il consenso scritto dell'*Assicuratore* per ottemperare alla richiesta ufficiale di partecipazione ad un'*Indagine*.

8. Costi di indagine

Qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale *dipendente* a tempo pieno, part-time, stagionale o interinale della *Società* in quanto tale. La definizione comprende altresì qualsiasi altra persona fisica considerata *dipendente* della *Società* ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano.

La definizione di *dipendente* non comprende amministratori non esecutivi, consulenti, appaltatori, commercialisti o legali esterni, personale distaccato od agenti.

10. Errori nella gestione dei rapporti di lavoro

Qualsiasi:

- (a) Licenziamento senza giusta causa;
- (b) Ingiusta mancata assunzione o promozione;
- (c) Non corretta prospettazione della posizione lavorativa;
- (d) Violazione delle norme in tema di discriminazione;
- (e) Molestie sessuali, mobbing o qualsiasi altra molestia nell'ambiente di lavoro;
- (f) Diffamazione;
- (g) Sofferenza psicologica inflitta;

Commessa o che si ritiene sia stata commessa colposamente da un

Polizza di responsabilità civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate

Assicurato nei confronti di un *Dipendente* della Società.

11. Indagine

Qualsiasi procedimento promosso da una pubblica autorità avente ad oggetto l'attività della Società e riguardante l'operato dell'Assicurato in qualità di *Amministratore, Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale* della Società, ma che non è volto ad accertare profili di responsabilità a carico dello stesso.

12. Modifiche rilevanti

Uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- (a) La fusione del *Contraente* od il trasferimento di tutte o la maggior parte delle sue attività ad un altro soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto;
- (b) L'acquisizione da parte di un soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto, del controllo del *Contraente* così come definito dall'art. 2359 del codice civile;
- (c) L'insolvenza, la richiesta di ammissione o l'ammissione del *Contraente* a qualsiasi procedura di liquidazione e/o concorsuale.

13. Organo aziendale

Qualunque Assicurato

14. Periodo di osservazione

Il periodo di tempo aggiuntivo indicato alla voce "Estensioni", durante il quale l'Assicurato può comunicare all'Assicuratore per iscritto (ai termini dell'art 1) una *Richiesta di risarcimento* ricevuta per la prima volta durante il *Periodo di osservazione* ma avente ad oggetto esclusivamente un *Atto illecito* commesso antecedentemente alla scadenza del Periodo di assicurazione.

15. Perdita patrimoniale

Qualsiasi somma per la quale gli Assicurati siano riconosciuti responsabili in relazione ad una o più *Richieste di risarcimento* in seguito a sentenza giudiziale od altra pronuncia, giudizio arbitrale, transazione, accordi extragiudiziali, effettuati previo il consenso scritto dell'Assicuratore (ed i costi di difesa inerenti). Per contro *Perdita patrimoniale* non comprende: multe, ammende e sanzioni pecuniarie civili o penali, qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo non compensativi, imposte e qualsiasi somma per la quale l'Assicurato non sia responsabile legalmente, o rischi non assicurabili per legge.

16. Polizza

Si intende il documento che prova l'assicurazione.

17. Premio

Si intende l'ammontare indicato al punto 8 del Frontespizio di *Polizza* e qualsiasi premio di regolazione previsto in un'appendice alla presente *Polizza* che l'Assicurato dovrà versare alla Società.

Gli oneri relativi all'assicurazione devono intendersi a carico dell'Assicurato.

18. Questionario per la valutazione del rischio

Ogni singolo *questionario per la valutazione del rischio* e relativi allegati sottoposti all'Assicuratore in relazione all'assunzione del rischio regolamentato dalla presente *Polizza* o di cui la presente *Polizza* rappresenta il rinnovo o la sostituzione

Polizza di responsabilità civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate

19. Rappresentante in Società partecipate Qualsiasi *Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro organo aziendale* della *Società* che agisce in qualità di *Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro organo aziendale* (o loro equivalente in altri ordinamenti giuridici) di una *Società partecipata* in seguito ad una nomina da parte della *Società*.

- 20. Richiesta di risarcimento**
- (a) Qualsiasi pretesa avanzata per iscritto da un terzo, diverso dalla *Società* o da un *Assicurato*, volta ad ottenere il risarcimento di una *Perdita patrimoniale* conseguente ad un *Atto illecito* commesso da un *Assicurato*; e
 - (b) Qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo, regolamentare o arbitrato promosso in conseguenza di un *Atto illecito* commesso da un *Assicurato*; e
 - (c) Esclusivamente con riferimento all'articolo 1 Oggetto dell'assicurazione, lettera C: qualiasi comunicazione scritta mediante la quale si richiede in via ufficiale la partecipazione dell'*Assicurato* ad un'*Indagine*.

21. Società Il *Contraente* e le *Società controllate*

22. Società controllata Qualsiasi *Società* in cui il *Contraente* esercita il controllo così come previsto dall'art. 2359 del codice civile, **a condizione che la stessa:**

- (a) **Non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli;**
- (b) **Non sia quotata in alcuna borsa valori;**
- (c) **Non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni;**
- (d) **Non sia in liquidazione o qualsivoglia procedura concorsuale;**
- (e) **Non abbia patrimonio netto negativo.**

Una Società cesserà di essere considerata Società controllata ai sensi della presente Polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni sopra indicate.

23. Società partecipata Qualsiasi entità:

- (a) No profit [costituita dalla *Società* ed amministrata statutariamente dai suoi Dipendenti o Amministratori];
- (b) Qualsiasi entità diversa da quella di cui alla lettera (a), in cui la *Società* detenga una quota di capitale sociale compresa tra il 5% ed il 50%;
- (c) Qualsiasi entità diversa quella di cui alla lettera (a), in cui la *Società* detenga una quota di capitale sociale inferiore al 5% a condizione che sia espressamente indicata in un'appendice alla presente *Polizza*;

A condizione che la stessa:

- (i) **Non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli; o,**
- (ii) **Non sia quotata in alcuna borsa valori; e,**
- (iii) **Non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di**

Polizza di responsabilità civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate

Assicurazioni; e,

(iv) Non sia una Società controllata.

Una *Società* cesserà di essere considerata *Società partecipata* ai sensi della presente *Polizza* qualora si dovesse verificare una delle condizioni indicate sopra.

24. Sostanza inquinante

Qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, o proprietà termica contaminante, e i rifiuti ad eccezione di quelli speciali, tossici e ospedalieri.

25. Spese per il ripristino della reputazione

Qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'*Assicurato*, con il consenso scritto dell'*Assicuratore*, per un consulente in pubbliche relazioni incaricato di studiare una campagna pubblicitaria volta mitigare i danni causati alla reputazione personale da una *Richiesta di risarcimento* coperta dalla presente *Polizza* di cui i media, o altre fonti di informazioni, abbiano dato un obiettivo resoconto.

Articolo 3 - Condizioni generali

1. Inizio e
termine della
garanzia
(principio
claims made)

La presente *Polizza* vale per le *Richieste di risarcimento* presentate per la prima volta agli *Assicurati* e comunicate per iscritto all'*Assicuratore* durante il Periodo assicurazione, o il Periodo di osservazione (qualora applicabile), a condizione che le stesse non si riferiscano ad *Atti illeciti* già denunciati ad un altro *Assicuratore*.

2. Rinnovo
dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30gg prima della scadenza, ed in assenza di sinistri e/o fatti o circostanze comunicate all'*Assicuratore* che possano generare una *Richiesta di risarcimento*, la *Polizza*, di durata non inferiore ad un anno, è rinnovata automaticamente per 12 mesi pari a 365 giorni o 366 giorni in caso di anno bisestile e così successivamente.

L'*Assicuratore* avrà comunque la facoltà di richiedere le informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura, inherente alla copertura in oggetto, da inviare entro e non oltre i 60 giorni precedenti la scadenza della *Polizza* o comunque entro 10 giorni dalla richiesta dell'*Assicuratore*. Ove l'*Assicurato* non invii la documentazione richiesta nel predetto termine, la *Polizza* sarà da intendersi disdettata, con conseguente inoperatività della clausola di tacito rinnovo.

3. Estensione
territoriale

La copertura assicurativa opera per le *Richieste di risarcimento* presentate e per gli Atti illeciti verificatesi entro l'estensione territoriale indicata al punto 5 del Frontespizio.

4. Altre
assicurazioni

L'*Assicurato* deve comunicare per iscritto all'*Assicuratore* l'esistenza o la successiva stipulazione di altre *Polizze di assicurazione* che prevedano la copertura del medesimo rischio o di un rischio equivalente o aventi una copertura più ampia rispetto alla copertura offerta dalla presente *Polizza*. In caso di *Richiesta di risarcimento*, l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti

Polizza di responsabilità civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate

gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Salvo diversa disposizione di legge, la garanzia prestata dalla presente **Polizza** sarà operante solo per la parte eccedente le **Perdite patrimoniali coperte da qualsiasi altra Polizza** della responsabilità civile o qualsiasi **altra assicurazione valida e riscuotibile.**

Salvo diversa disposizione di legge, nel caso in cui tale altra **assicurazione sia garantita da un'altra Polizza emessa dall'Assicuratore o da un'altra società del gruppo AIG, il massimale totale aggregato a carico dell'Assicuratore, ai sensi della presente Polizza, sarà ridotto per un importo pari al massimale della suddetta altra Polizza.**

5. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

La copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24 del giorno indicato al punto 3 del Frontespizio, **a condizione che il premio sia stato pagato.**

In difetto, la copertura sarà efficace dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento del **premio**.

Se il Contraente non paga il premio o i premi successivi, l'efficacia della copertura assicurativa rimarrà sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della scadenza di pagamento, e riprenderà efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

I premi devono essere pagati direttamente all'Assicuratore o all'intermediario assicurativo per il cui tramite si è provveduto alla stipula della **Polizza**.

6. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** e dell'**Assicurato** relative a **circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio** comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, oltre all'eventuale annullamento della presente **Polizza**, secondo quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

7. Applicabilità delle dichiarazioni contenute nel Questionario per la valutazione del rischio

Nel prestare la garanzia prevista dalla presente **Polizza** l'Assicuratore si è basato su quanto contenuto nel **Questionario per la valutazione del rischio** che è posto alla base del presente contratto e deve essere considerato parte integrante della presente **Polizza**.

Nessuna affermazione contenuta nel **Questionario per la valutazione del rischio** fatta da un **Assicurato** o la conoscenza da parte di un **Assicurato** potrà essere attribuita ad un altro **Assicurato** al fine di determinare o meno l'operatività della presente **Polizza**.

8. Modifiche di Polizza

La presente **Polizza** contiene ogni accordo tra le Parti in relazione al rapporto assicurativo. Ogni eventuale modifica della stessa dovrà essere approvata per iscritto in data successiva alla data di decorrenza della presente **Polizza**.

9. Modifiche del

Il **Contraente** e/o l'**Assicurato** comunicheranno immediatamente per iscritto

Polizza di responsabilità civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate

rischio

all'Assicuratore ogni mutamento che comporti un cambiamento o un aggravio del rischio coperto dalle garanzie prestate dalla presente *Polizza*.

Le Modifiche rilevanti o gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente Polizza, ai sensi e per gli effetti del Codice civile.

In caso di aggravamento del rischio, l'Assicuratore avrà inoltre il diritto di recedere dalla presente Polizza ai sensi dell'art. 1898 C.C.

L'Assicuratore rinuncia invece alla facoltà di recesso in caso di diminuzione del rischio di cui all'art. 1897 C.C.

Se, durante il periodo di assicurazione, ha luogo una delle *Modifiche rilevanti*, la copertura fornita in base alla presente *Polizza* si applicherà esclusivamente agli atti illeciti commessi prima della data effettiva della *Modifica rilevante*.

10. Legge applicabile e foro competente

La presente *Polizza* è regolamentata dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto, foro competente esclusivo è quello di Milano.

11. Offerta pubblica di titoli

Qualora durante il Periodo di assicurazione il *Contraente* o qualsiasi *Società controllata* dovesse effettuare un'offerta pubblica o privata di titoli, o i cui titoli dovessero essere quotati o negoziati in qualsiasi mercato o borsa valori:

(i) il *Contraente* dovrà fornire all'Assicuratore copia del prospetto e di ogni altro documento informativo preparato per l'offerta o quotazione, nonché ogni altro documento depositato o comunicazione inviata alle autorità competenti in materia non appena le stesse divengano di dominio pubblico; e

(ii) l'Assicuratore, preso atto di quanto sopra, avrà la facoltà di offrire una modifica della presente *Polizza* al fine di ricomprendere le *Perdite patrimoniali* causate da *Atti illeciti* commessi dagli Assicurati relativamente a quanto indicato al primo comma del presente articolo.

In tal caso la garanzia sarà operativa dalla data in cui la *Contraente* avrà pagato il *premio* addizionale richiesto dall'Assicuratore; effettuato il pagamento del *premio*, la *Società controllata* continuerà ad essere considerata *Società controllata* ai fini della presente *Polizza*.

12. Ordine dei pagamenti

In caso di *Perdita patrimoniale*, derivante da una *Richiesta di risarcimento* per la quale è necessario effettuare un pagamento ai sensi della presente *Polizza*, l'Assicuratore dovrà prima di tutto pagare le *Perdite patrimoniali* rientranti nella garanzia prestata dalle garanzie A e F dell'articolo 1. della presente *Polizza*.

Il fallimento o l'insolvenza della *Società* o di qualsiasi *Assicurato* non potrà in alcun modo modificare le priorità di pagamento delle *Perdite patrimoniali* rientranti nella presente *Polizza*, tranne che ciò derivi da norme imperative di legge.

Polizza di responsabilità civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate

- | | |
|-------------------------------|--|
| 13. Forma delle comunicazioni | Il <i>Contraente</i> è autorizzato ad agire per conto delle <i>Società controllate</i> e degli <i>Assicurati</i> con riferimento all'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla <i>Polizza</i> . |
| 14. Cessione | La presente <i>Polizza</i> ed i diritti ad essa relative non possono essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell' <i>Assicuratore</i> . |
| 15. Controllate estere | La copertura fornita dalla presente <i>Polizza</i>, in paesi esteri, opera, ove non diversamente regolamentato, a primo rischio nel caso in cui le <i>Società controllate</i> non abbiano acquistato una <i>Polizza</i> locale oppure a secondo rischio, sulle <i>Polizze locali</i>, nel rispetto della normativa vigente. |
| 16. Clausola Broker | Qualora la <i>Polizza</i> sia stipulata per il tramite di un intermediario iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) (nel seguito "Il Broker"), con la sottoscrizione della presente <i>Polizza</i> , l' <i>Assicurato</i> prende atto e accetta quanto segue:
<ol style="list-style-type: none">1) Ogni comunicazione da <i>BLUE Underwriting Agency S.r.l.</i> al Broker si considererà effettuata all'<i>Assicurato</i>;2) Ogni comunicazione a <i>BLUE Underwriting Agency S.r.l.</i> dal Broker si considererà effettuata dall'<i>Assicurato</i>;3) Ogni comunicazione da <i>BLUE Underwriting Agency S.r.l.</i> al Broker e/o all'<i>Assicurato</i> si considererà effettuata dagli <i>Assicuratori</i>;4) Ogni comunicazione a <i>BLUE Underwriting Agency S.r.l.</i> dal Broker e/o dall'<i>Assicurato</i> si considererà effettuata agli <i>Assicuratori</i>. Rimangono tuttavia invariati gli obblighi a carico dell' <i>Assicurato</i> previsti dall'art. 4.2.1 "Comunicazione delle <i>Richieste di risarcimento</i> ". |

Articolo 4 Condizioni Particolari

4.1 - Estensioni

- | | |
|--|--|
| 1. Costituzione o acquisizione di nuove <i>Società controllate</i> | La definizione di <i>Società controllata</i> è estesa a qualsiasi <i>società</i> costituita dal <i>Contraente</i> o della quale il <i>Contraente</i> acquisisce direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. successivamente alla data di decorrenza della <i>Polizza</i> , a condizione che la stessa:
<ol style="list-style-type: none">(a) Non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli; ovvero(b) Non sia quotata in alcuna borsa valori; ovvero(c) Non abbia patrimonio netto negativo; ovvero(d) Non sia in liquidazione; ovvero(e) Non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni. Una <i>Società</i> cesserà di essere considerata <i>Società controllata</i> ai sensi della presente <i>Polizza</i> qualora si dovesse verificare una delle condizioni sopra indicate.

La presente estensione non è applicabile a qualsiasi <i>Società controllata</i> ubicata in paesi soggetti a embargo o a sanzioni economiche o commerciali. |
|--|--|

Polizza di responsabilità civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate

2. Periodo di osservazione

Nel caso in cui alla scadenza del Periodo di assicurazione l'Assicuratore o il Contraente dovessero decidere di non rinnovare la Polizza, il Contraente avrà diritto ad un periodo di *Periodo di osservazione* come indicato nella sezione Allegati a condizione che:

- a) Non si sia verificata una *Modifica rilevante*; o,
- b) La Contraente non abbia rinnovato o sostituito la presente Polizza con un'altra Polizza che garantisce un'analogia copertura assicurativa.

Per fruire del *Periodo di osservazione*, il Contraente deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 15 giorni dalla data di scadenza della Polizza, e deve versare l'eventuale *premio addizionale* entro 30 giorni dalla data di scadenza.

3. Periodo di osservazione a favore degli Amministratori, Sindaci, Dirigenti o altri organi aziendali cessati

Nel caso in cui alla scadenza del Periodo di assicurazione la Polizza non dovesse essere rinnovata o sostituita con analoga copertura prestata da altro assicuratore, qualsiasi Amministratore e Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale che, antecedentemente alla scadenza del Periodo di assicurazione, cessa di prestare la propria attività a favore della Società per ragioni diverse dalla revoca o licenziamento per giusta causa, avrà automaticamente diritto ad un periodo di osservazione gratuito della durata di 5 anni, decorrente dalla data di mancato rinnovo, per le Richieste di risarcimento relative all'attività prestata.

4. Richieste di risarcimento relative ad errori nella gestione dei rapporti di lavoro

L'Assicuratore pagherà al terzo danneggiato per conto dell'Assicurato le *Perdite patrimoniali* derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un *Errore nella gestione dei rapporti di lavoro* dell'Assicurato e presentata, a termini dell'art. 1, per la prima volta durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile).

Esclusivamente con riferimento alla presente estensione:

- (a) La definizione di Assicurato è estesa a tutti i Dipendenti della Società;
- (b) L'estensione territoriale è Mondo intero escluso USA e Canada.

5. Costi di difesa di emergenza

Per *Costi di difesa* di emergenza si intendono i *Costi di difesa* sostenuti dall'Assicurato senza la preventiva approvazione dell'Assicuratore in relazione ad una Richiesta di risarcimento allorquando, a causa di un'emergenza, non sia ragionevolmente possibile per l'Assicurato ottenere la previa autorizzazione scritta dall'Assicuratore. Resta in particolare convenuto che: (a) i *Costi di difesa di emergenza* che potranno essere sostenuti dall'Assicurato senza la preventiva approvazione dell'Assicuratore non potranno in ogni caso eccedere l'ammontare di € 30.000,00; (b) i *Costi di difesa* di emergenza sono parte dei *Costi di difesa* oggetto di copertura ai sensi dell'art. 1917 comma 3 del codice civile e non costituiscono pertanto un massimale separato.

Con un sotto limite complessivo di € 20.000,00 la presente estensione copre:

- (i) *Costi di difesa* nell'ambito di procedimenti di estradizione
 - (a) L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato di quanto quest'ultimo sia tenuto a pagare ad un legale qualificato per costi, spese

Polizza di responsabilità civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate

e onorari (fatta eccezione per la remunerazione di qualsiasi *Assicurato*) sostenuti con la previa autorizzazione scritta dell'*Assicuratore*, da parte o per conto dell'*Assicurato* che agisce in tale veste, per contestare, resistere a, e/o difendersi da procedimenti di estradizione promossi nei confronti dell'*Assicurato* a seguito di uno dei seguenti eventi:

- Ricevimento, da parte dell'*Assicurato* di una comunicazione scritta ufficiale, trasmessa dalle autorità statali competenti, che lo informi di una richiesta di estradizione avanzata nei suoi confronti; oppure,
- L'esecuzione di un mandato di arresto nei confronti di tale *Assicurato*.

- (b) I procedimenti di estradizione includono, a titolo esemplificativo e non limitativo, qualsiasi ricorso inerente ai provvedimenti di estradizione, qualsiasi procedimento giurisdizionale nell'ambito del quale si contesti l'ambito territoriale rilevante ai fini della legge sull'estradizione, la contestazione o il ricorso relativi a qualsiasi decisione di estradizione adottata dalle autorità statali competenti, inclusa l'individuazione della cittadinanza rilevante in relazione ai procedimenti di estradizione, oppure le domande depositate presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo o tribunale analogo in relazione a procedimenti di estradizione.
- (ii) Costi per Procedimenti di Estradizione: Previo consenso scritto dell'*Assicuratore*, quest'ultimo corrisponderà alla *Contraente* la copertura dei Costi per Procedimenti di Estradizione.

Per Costi per Procedimenti di Estradizione si intendono:

Costi, spese e onorari di qualsiasi:

- (A) consulente fiscale qualificato
- (B) consulenti di pubbliche relazioni

Delle cui prestazioni professionali l'*Assicurato* si avvalga direttamente in relazione a procedimenti di estradizione promossi nei suoi confronti.

Polizza di responsabilità civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate

7.
Responsabilità
per illegittima
costituzione
societaria

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun *Fondatore di Società* per le *Perdite patrimoniali* derivanti da una *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta nei confronti del *Fondatore di Società* durante il Periodo di assicurazione e comunicata per iscritto all'Assicuratore in conformità alle condizioni della presente *Polizza* per qualsiasi *Atto illecito* commesso da tale *Fondatore di Società* nel corso della costituzione, ovvero avente per effetto l'illegittima costituzione della *Contraente*, di una *Società controllata* o di qualsiasi entità giuridica che sarebbe diventata una *Società controllata* se tale *Atto illecito* non fosse stato commesso.

Per *Fondatore di società* si intende qualsiasi persona fisica diversa da:

- (i) un consulente esterno; o
- (ii) altri soggetti la cui attività abituale consista nella costituzione di *Società*, che (a) abbia agito o agisca per conto della *Società* al fine di costituire la *Contraente*, una *Società controllata* oppure un'entità giuridica che, nell'intenzione della *Società*, doveva o deve diventare una *Società controllata*, e (b) sia stato o sia un *Assicurato* nel momento in cui ha compiuto le attività relative alla costituzione della *Contraente* o di una *Società controllata*, oppure (c) in caso di illegittima costituzione societaria, sarebbe diventata un *Assicurato* se la costituzione della *Società* non fosse stata illegittima.

4.2 - Richieste di risarcimento

1.
Comunicazione
delle *Richieste
di risarcimento*

La copertura prestata dalla presente *Polizza* opera solo ed esclusivamente per le *Richieste di risarcimento*:

- (a) Avanzate per la prima volta nei confronti di un *Assicurato* durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile);
- (b) Comunicate per iscritto dall'*Assicurato* all'Assicuratore, mediante lettera raccomandata da inviarsi a *Blue Underwriting Agency srl*, all'indirizzo indicato al punto 12 del frontespizio di *Polizza* non appena possibile e comunque:
 - (i) durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione;
 - (ii) entro i trenta (30) giorni successivi alla cessazione del Periodo di assicurazione o al Periodo di osservazione a condizione che la comunicazione all'Assicuratore non avvenga oltre i trenta (30) giorni dalla data in cui l'*Assicurato* l'ha ricevuta.

L'*Assicurato* può comunicare all'Assicuratore le *Richieste di risarcimento* mediante PEC all'indirizzo blueunderwriting@legalmail.it.

2. Circostanze
alle quali
potrebbero
conseguire
Richieste di

Nel caso in cui, durante il Periodo di assicurazione, l'*Assicurato* venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una *Richiesta di risarcimento*, dovrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore, ferma la procedura indicata al precedente articolo 4.2.1. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le

Polizza di responsabilità civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate

- risarcimento* seguenti informazioni:
- (a) Il contestato, supposto o potenziale *Atto illecito*;
 - (b) Il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale *Atto illecito*;
 - (c) L'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;
 - (d) Una stima della *Perdita patrimoniale* potenziale.

Nel caso in cui l'Assicuratore dovesse accogliere tale comunicazione, tutte le eventuali *Richieste di risarcimento* comunicate ai termini dell'art. 1, e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

3. Richieste di risarcimento correlate

Qualsiasi *Richiesta di risarcimento* in qualsiasi modo riconducibile:

- (a) Al medesimo *Atto illecito* o a più *Atti illeciti* collegati o continuati; o,
- (b) Ad *Atti illeciti* che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;

Saranno considerati un'unica *Richiesta di risarcimento* ai fini della presente Polizza, indipendentemente dal numero degli *Assicurati*, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Oppure, nel caso in cui l'Assicurato dovesse comunicare all'Assicuratore ai termini dell'art. 1 una *Richiesta di risarcimento*:

- (i) In qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata; o,
- (ii) In qualsiasi modo riconducibile ad un *Atto illecito* identico o correlato ad un altro *Atto illecito* dal quale è derivata una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata,

La stessa sarà considerata come comunicata alla data della prima *Richiesta di risarcimento*.

4.3 - Difesa e transazioni

1. Gestione della Difesa

L'Assicurato e la Società hanno il dovere di difendersi da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* rientrante nell'oggetto della presente Polizza. L'Assicuratore non ha alcun obbligo di difesa ma:

- (a) **Anticiperà i Costi di difesa secondo le modalità previste dall'art 4.3.2;**
- (b) **Avrà il diritto – previa comunicazione scritta – di associarsi con l'Assicurato e la Società nella difesa e/o nell'eventuale transazione di una *Richiesta di risarcimento*.**

In ogni caso l'Assicurato e la Società dovranno, a proprie spese, fornire all'Assicuratore

- (i) **tutta l'assistenza necessaria; e,**
 - (ii) **attivarsi per porre in essere tutte le necessarie azioni**
- Per attenuare le conseguenze di una *Richiesta di risarcimento*.**

Polizza di responsabilità civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate

2. Anticipo dei costi di difesa e dei Spese per il ripristino della reputazione

L'Assicuratore anticiperà i *Costi di difesa*, Spese per il ripristino della reputazione ed i *Costi di indagine* preventivamente approvati sostenuti in relazione ad una *Richiesta di risarcimento* rientrante nell'oggetto della presente *Polizza*, prima della sua conclusione definitiva e man mano che vengono sostenuti.

In ogni caso l'Assicuratore non sarà tenuto ad anticipare tali costi nel caso in cui:

- (a) Lo stesso abbia negato l'operatività della copertura assicurativa; o
- (b) L'anticipo richiesto dovesse superare:
 - (i) per quanto riguarda i *Costi di difesa*, quanto previsto dall'art. 1917, comma 3, c.c.
 - (ii) per quanto riguarda le *Spese per il ripristino della reputazione* ed i *Costi di indagine*, i sotto limiti indicati al punto 4 lettere a) e b) del Frontespizio di *Polizza*

In caso di disaccordo tra *Assicurato* ed *Assicuratore* in merito all'ammontare di tale anticipo, quest'ultimo anticiperà i costi sulla base di quanto ritiene equo ed appropriato. E' comunque fatta salva la possibilità di concordare o definire un importo diverso sulla base dei principi contenuti nella presente *Polizza*.

In ogni caso gli anticipi ricevuti dovranno essere rimborsati all'Assicuratore nel caso in cui l'Assicurato non ne avesse avuto diritto.

3. Transazione

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore.

L'Assicuratore non potrà negare senza giusta causa il proprio consenso alla transazione o accordo giudiziale, a condizione che gli sia stato consentito di valutare la possibilità di associarsi con l'Assicurato e la Società nella difesa ed in qualsiasi discussione e negoziazione concernente tale transazione o accordo giudiziario.

L'Assicuratore ha la facoltà di condurre indagini e previo consenso scritto dell'Assicurato può transare una *Richiesta di risarcimento*.

4. Surroga e Recuperi

L'Assicuratore che ha effettuato pagamenti sulla base della presente *Polizza* è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare degli stessi, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Nel caso in cui l'Assicuratore dovesse recuperare somme eccedenti i pagamenti effettuati sulla base della presente *Polizza*, le stesse saranno versati all'Assicurato previa deduzione dei costi sostenuti.

L'Assicuratore avrà inoltre il diritto di surroga nei confronti di un Assicurato nel caso in cui lo stesso:

Polizza di responsabilità civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate

- (a) Abbia ottenuto quanto indicato alla lettera (a) dell'articolo 5.1; o,
- (b) Abbia commesso quanto indicato alla lettera (b) dell'articolo 5.1.

4.4 - Massimale e Ripartizione

1. Massimale Il **Massimale** indicato al punto 4 del Frontespizio di **Polizza** rappresenta in aggregato la somma massima che l'**Assicuratore** pagherà per tutte garanzie prestate all'Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione, in conseguenza di **Richieste di risarcimento** presentate contro gli **Assicurati** durante il Periodo di assicurazione ed il **Periodo di osservazione** (qualora applicabile). I sotto limiti indicati al punto 4 lettere a) e b) del Frontespizio di **Polizza** sono ricompresi e non in aggiunta al Massimale.
2. Ripartizione Escluso quanto previsto dall'Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione, garanzia C (Rimborso all'azienda), l'**Assicuratore non ha alcun obbligo di effettuare pagamenti a favore o per conto della Società**. Conseguentemente, nel caso in cui una **Richiesta di risarcimento** dovesse riguardare sia fattispecie rientranti nell'oggetto della presente **Polizza**, sia fattispecie escluse dalla stessa, la **Società**, gli **Assicurati** e l'**Assicuratore** faranno tutto quanto è in loro potere al fine di pervenire ad un'equa ripartizione tra gli stessi delle **Perdite patrimoniali** e dei **Costi di difesa** inerenti alle fattispecie sopra menzionate.

Articolo 5 - Esclusioni

Ai sensi della presente **Polizza** l'**Assicuratore** non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento per **Perdite patrimoniali** riconducibili a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di qualsiasi **Assicurato** in qualsiasi modo riconducibile:

1. Condotta
- (a) Al conseguimento da parte di un **Assicurato** di qualsiasi profitto o vantaggio a cui lo stesso non avesse legalmente diritto;
 - (b) Ad azioni, errori, omissioni dolose o violazioni dolose di disposizioni legislative da parte di un **Assicurato**.

L'esclusione opererà esclusivamente nel caso in cui quanto indicato alle lettere (a) e (b) siano confermate mediante sentenza passata in giudicato, arbitrato od altro provvedimento definitivo, od in seguito ad ammissione da parte dell'**Assicurato**.

Polizza di responsabilità civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate

2. Fatti noti, Circostanze e precedenti Richieste di risarcimento

- (a) A qualsiasi fatto o circostanza reale o presunta da cui, antecedentemente alla data di continuità della *Polizza*, un Assicurato avrebbe potuto prevedere che sarebbe derivata una *Richiesta di risarcimento*;
- (b) A qualsiasi controversia pendente o *Richiesta di risarcimento* ricevuta antecedentemente alla data di decorrenza della presente *Polizza* o che sia conseguenza diretta o indiretta o abbia ad oggetto i medesimi fatti delle stesse.

Ai sensi della presente clausola l'espressione "controversia" significa qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo o regolamentare o qualsiasi *indagine*, esame, inchiesta, arbitrato o decisione giudiziaria.

3. Danno a persone e/o cose

- (a) A infortuni, malattia, sofferenza psicologica (eccezion fatta per gli Errori nella gestione dei rapporti di lavoro);
- (b) A danni, perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale, ivi incluso l'ambiente, dovuto a qualsiasi causa, ivi compresa la sua perdita d'uso (eccezion fatta per i costi di difesa relativi ad una richiesta di risarcimento derivante dalla dispersione di sostanze inquinanti con un sottolimite pari al 20% del Massimale di *Polizza* e con un massimo di €500.000,00)

4. Responsabilità amministrativo-contabile

Alla responsabilità amministrativa ed amministrativo-contabile dell'Assicurato. Tale esclusione è applicabile unicamente alle società a partecipazione pubblica.

5. Sanzioni

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente *Polizza* o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

6. RC Professionale

O in qualunque modo si riferiscano a *perdite patrimoniali* derivanti dall'esercizio, da parte della Società, da parte di Società controllate e partecipate o degli Assicurati, di specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della contraente.



Polizza di responsabilità civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate

Si precisa che nessun *Atto illecito*, stato soggettivo o scopo di un Assicurato potrà essere attribuito ad un altro Assicurato al fine di determinare l'applicazione delle esclusioni di cui agli articoli 5.1 e 5.2 della presente Polizza

L'ASSICURATORE

AIG Europe S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

IL CONTRAENTE

**Polizza di responsabilità civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri
organi aziendali di società non quotate**

DICHIARAZIONI IN MATERIA DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto copia dell'Informativa sulla privacy di AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e delle relative norme di attuazione, nonché copia del Set Informativo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento IVASS n.41/2018, comprensivo di:

- a) DIP Danni (Documento Informativo Precontrattuale Danni);
- b) DIP Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Danni);
- c) Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario.

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il *Contraente* dichiara altresì di conoscere ed approvare espressamente gli Articoli sottoesposti della presente *Polizza*:

- Art. 3.1 Inizio e termine della garanzia (principio *claims made*);
 - Art. 3.2 Rinnovo dell'assicurazione
 - Art. 3.4 (Altre assicurazioni);
 - Art. 3.6 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio);
 - Art. 3.9 (Modifiche del rischio);
 - Art. 3.10 (Legge applicabile e foro competente);
 - Art. 3.11 (Offerta pubblica di titoli);
 - Art. 4.1.2 (*Periodo di osservazione*);
 - Art. 4.1.4 (*Richieste di risarcimento* relative ad *errori nella gestione dei rapporti di lavoro*);
 - Art. 4.2.1 (Comunicazione delle *richieste di risarcimento* – Clausola *claims made*);
 - Art. 4.3 (Difesa e transazioni);
 - Art. 4.4 (Massimale e Ripartizione);
 - Art. 5 (Esclusioni);
- e degli allegati:

L'ASSICURATORE
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

IL CONTRAENTE



*ALLEGATI ALLA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER AMMINISTRATORI, SINDACI,
DIRIGENTI ED ALTRI ORGANI AZIENDALI DI SOCIETÀ NON QUOTATE:
N. BLUExxxxxx Contraente: xxxxxxxx*

L'ASSICURATORE

AIG Europe S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

IL CONTRAENTE